

D.Lgs. 15/03/2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

Capo III

Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (1727)

Sezione I (1728)

Principi generali e competenze

Art. 1476 Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare (1729)

In vigore dal 31 dicembre 2023

1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all' *articolo 39 della Costituzione* , è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall' *articolo 52 della Costituzione* .

2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM".

4. L'adesione alle APCSM è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.

(1727) Rubrica così sostituita dall' *art. 1, comma 3, lett. g), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192* . Precedentemente la rubrica era la seguente: «Organi di rappresentanza militare».

(1728) Intitolazione inserita dall' *art. 1, comma 3, lett. h), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192* .

(1729) Articolo modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. 0a), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14* , e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 3, lett. i), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192* .

Art. 1476-bis Principi generali (1730)

In vigore dal 31 dicembre 2023

1. Le APCSM operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza, partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Gli statuti delle APCSM sono improntati ai seguenti principi:

a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;

b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;

e) rispetto degli altri requisiti previsti dalle disposizioni del presente capo.

3. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare.

4. I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto delle disposizioni del presente capo, favorendo l'esercizio delle attività delle APCSM. Tali attività non possono comunque interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

(1730) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 3, lett. l), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192* .

Art. 1476-ter Competenze (1731)**In vigore dal 31 dicembre 2023**

1. Le APCSM curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle APCSM le materie concernenti:

a) i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, di cui agli *articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*, nonché all' *articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*;

b) l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) le pari opportunità;

f) le prerogative sindacali di cui all' *articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) gli spazi e le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

3. Sono comunque escluse dalla competenza delle APCSM le materie concernenti l'ordinamento militare, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale nonché l'impiego del personale in servizio.

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le APCSM possono:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;

b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

(1731) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 3, lett. l), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192*.

Art. 1476-quater Limitazioni (1732)**In vigore dal 31 dicembre 2023**

1. Alle APCSM è fatto divieto di:

a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;

c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'APCSM non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

e) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

f) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo o federarsi, affidarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni;

h) assumere denominazioni o simboli che richiama, anche in modo indiretto, categorie di personale, specialità, corpi o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di

appartenenza, ovvero organizzazioni sindacali, per cui sussiste il divieto di adesione ai sensi delle disposizioni del presente capo, od organizzazioni politiche.

(1732) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 3, lett. l)*, D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192 .

Sezione II (1733)

Costituzione, articolazioni periferiche e cariche direttive

Art. 1477 Costituzione (1734)

In vigore dal 31 dicembre 2023

1. Ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 1480-quater, è istituito presso il Ministero della difesa l'apposito albo per l'iscrizione delle APCSM. Analogo albo è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per l'iscrizione delle APCSM riferite al personale del Corpo della guardia di finanza.

2. Le APCSM, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i quali, accertati i requisiti previsti dalle disposizioni del presente capo, entro i sessanta giorni successivi ne dispongono l'iscrizione nel relativo albo. Per le APCSM riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non sono consentiti, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali e la raccolta dei contributi sindacali.

3. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

4. Le APCSM comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta la conformità ai requisiti previsti secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti.

5. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'APCSM, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.

6. L'APCSM incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 5 decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 1480-quater.

(1733) Intitolazione inserita dall' *art. 1, comma 3, lett. m)*, D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192 .

(1734) Articolo modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. 01a)*, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14* , e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 3, lett. n)*, D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192 .

Art. 1477-bis Articolazioni periferiche (1735)

In vigore dal 31 dicembre 2023

1. Le APCSM possono prevedere articolazioni periferiche.

2. Gli statuti definiscono, entro gli ambiti di competenza sindacale di cui all'articolo 1476-ter, le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei relativi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

- a) informazione e consultazione degli iscritti;
- b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all' *articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* , sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.

3. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione

militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

(1735) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 3, lett. o), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192* .

Art. 1477-ter Cariche direttive (1736)

In vigore dal 31 dicembre 2023

1. Le cariche direttive delle APCSM sono elettive, rispettano il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:

- a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
- b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all' *articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235* ;
- c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
- d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.

3. La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

4. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

(1736) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 3, lett. o), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192* .

Sezione III (1737)

Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale

Art. 1478 Rappresentatività (1738)

In vigore dal 31 dicembre 2023

1. Le APCSM per essere considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Se l'APCSM è invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma 1. In mancanza del numero di iscritti di cui al primo periodo, l'APCSM può essere considerata rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento.

3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, non può aderire alle APCSM.

5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono riconosciute rappresentative a livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. (1739)

(1737) Intitolazione inserita dall' *art. 1, comma 3, lett. p)*, *D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192* .

(1738) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 3, lett. q)*, *D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192* .

(1739) Per l'individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2022-2024 vedi:

- per le Forze di polizia ad ordinamento militare il *D.M. 29 marzo 2024* ;

- per le Forze armate il *D.M. 29 marzo 2024* .

Art. 1479 Procedure di contrattazione (1740)

In vigore dal 31 dicembre 2023

1. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La procedura di contrattazione si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195* , e all' *articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95* .

(1740) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 3, lett. r)*, *D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192* .

Art. 1479-bis Diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive (1741)

In vigore dal 31 dicembre 2023

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478:

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'APCSM alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per l'avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;

d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dal presente capo e nelle materie di cui all'articolo 1476-ter; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dal presente capo;

e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

(1741) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 3, lett. s)*, *D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192* .

Art. 1479-ter Obblighi informativi (1742)

In vigore dal 31 dicembre 2023

1. Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare in riferimento alle materie indicate nell'articolo 1476-ter, comma 2.

2. Le procedure di informazione e consultazione delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.

(1742) Articolo inserito dall' art. 1, comma 3, lett. s), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192 .

Sezione IV (1743)

Attività sindacali, finanziamento e trasparenza dei bilanci

Art. 1480 Svolgimento dell'attività di carattere sindacale (1744) (1745)

In vigore dal 31 dicembre 2023

1. I rappresentanti delle APCSM svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.

2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 può essere concesso, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e senza oneri per l'amministrazione. Le modalità di concessione dell'uso del locale comune sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti, assegnati con le modalità di cui ai commi 4 e 5, sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale calcolata ai sensi dell'articolo 1478.

4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

5. Il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti di cui al comma 4 è ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM. (1746)

6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.

9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.

10. Le modalità di impiego del militare che riprende servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.

11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima, tramite l'associazione di appartenenza. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

12. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.

13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso.

14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

15. Per i permessi sindacali retribuiti è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

(1743) Intitolazione inserita dall' *art. 1, comma 3, lett. t), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192* .

(1744) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 3, lett. u), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192* .

(1745) Sullo svolgimento dell'attività di carattere sindacale di cui al presente articolo vedi l' *art. 1, D.L. 9 maggio 2024, n. 61* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 luglio 2024, n. 96* .

(1746) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi:

- per il personale delle Forze armate il *D.M. 4 giugno 2024* ;

- per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il *D.M. 4 giugno 2024* .

Art. 1480-bis Diritto di assemblea (1747)

In vigore dal 31 dicembre 2023

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale:

a) fuori dal servizio, i militari possono tenere riunioni:

1) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;

2) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

b) durante il servizio, sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle APCSM nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

2. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

(1747) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 3, lett. v), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192* .

Art. 1480-ter Informazione e pubblicità (1748)

In vigore dal 31 dicembre 2023

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle APCSM, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale sono resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. I dirigenti delle APCSM possono avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

3. Negli ordinamenti didattici degli enti di formazione di base e delle accademie militari è inserita la materia "elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare".

(1748) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 3, lett. v), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192* .

Art. 1480-quater Finanziamento e trasparenza dei bilanci (1749)**In vigore dal 31 dicembre 2023**

1. Le APCSM sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra APCSM.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'APCSM alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell' *articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180*.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'APCSM.

4. Le modalità di versamento alle APCSM delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa per le associazioni riferite al personale di una o più Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per le associazioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza.

5. Le APCSM predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.

(1749) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 3, lett. v), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192*.

Sezione V (1750)**Giurisdizione e tentativo di conciliazione****Art. 1481 Giurisdizione (1751)****In vigore dal 31 dicembre 2023**

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'APCSM, nonché le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di cancellazione dell'APCSM dall'albo di cui all'articolo 1477 e quelle relative all'esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 1480-bis.

2. Alle APCSM è attribuita legittimazione attiva quando sussiste un interesse diretto in relazione alla controversia promossa nell'ambito disciplinato dalle disposizioni di cui al presente capo.

3. Ai giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative al rito abbreviato di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, ai sensi dell' *articolo 119, comma 1, lettera m-octies) del medesimo decreto legislativo*.

4. Per le controversie nelle materie di cui al comma 1, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all' *articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115* (1752).

(1750) Intitolazione inserita dall' *art. 1, comma 3, lett. z), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192*.

(1751) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 3, lett. aa), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192*.

(1752) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2020, n. 115».

Art. 1482 Tentativo di conciliazione (1753)**In vigore dal 31 dicembre 2023**

1. L'APCSM legittimata ad agire ai sensi dell'articolo 1481 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 1482-bis, se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle disposizioni del presente capo.

2. La notificazione della richiesta di tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza, ivi inclusi quelli per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, fino alla conclusione della procedura di conciliazione ovvero alla rinuncia espressa alla procedura stessa presentata dall'associazione proponente.

3. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta a versare, con le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 1482-bis, comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinanzi alle commissioni centrali di cui all'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), e pari a euro 105 per le procedure dinanzi alle commissioni periferiche di cui all'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b).

4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, deve indicare:

- a) la denominazione e la sede dell'APCSM, nonché il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
- b) il luogo dove è sorta la controversia;
- c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

5. La richiesta di cui al comma 4 è notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata.

6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'APCSM e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione, per l'APCSM deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'APCSM.

7. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, è redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1481.

(1753) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 3, lett. bb)*, *D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192*.

Art. 1482-bis Commissioni di conciliazione (1754)**In vigore dal 31 dicembre 2023**

1. Ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1482, sono istituite:

a) per le controversie aventi rilievo nazionale, la commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa, ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza;

b) per le controversie aventi rilievo locale, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Le commissioni di conciliazione:

a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche;

b) sono composte da militari appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.

3. Le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione sono definite con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400* .

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di conciliazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

(1754) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 3, lett. cc), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192* .